

FAQ
in merito al D.M. 226 del 14.12.2021, al D.M. 301 del 22.03.2022
e ai DD.MM. 351 e 352 del 09.04.2022

FAQ SUI DOTTORATI IN FORMA ASSOCIATA

1 Nel caso di un Corso di dottorato organizzato congiuntamente da tre Atenei (Università italiana, sede amministrativa del Corso ed altre due Università straniere partner), già accreditato come internazionale con rilascio del doppio titolo a decorrere dal 36° ciclo, che non subisca modifiche per il 38° ciclo, occorre comunque garantire la disponibilità di una borsa di dottorato per ciascuna delle due istituzioni straniere convenzionate così come previsto dal nuovo D.M. n. 226/2021? Oppure se non subisce modifiche potrà continuare con il regime precedente, ossia garantendo 4 borse complessive che possono provenire anche eventualmente tutte dall'Università italiana che risulta sede amministrativa?

No, ai fini dell'accredito per il XXXVIII Ciclo. A partire dal prossimo anno, ANVUR (in sede di monitoraggio e valutazione periodica) verificherà il rispetto dei requisiti previsti dall'art. 4 del DM 226/2021 a cui il dottorato dovrà adeguarsi.

2 Dal momento che il DM di accreditamento dei corsi del ciclo XXXV recita "L'accredito dei corsi ... ha durata quinquennale, pari a 3 cicli consecutivi", essendo già stati attivati 3 cicli consecutivi (l'ultimo dei quali ovviamente terminerà tra 2 anni), i corsi accreditati nel ciclo XXXV DEVONO obbligatoriamente procedere ad un NUOVO accreditamento per il ciclo XXXVIII? Oppure possono ancora procedere a dei rinnovi? Fino a quanti cicli consecutivi?

Le Linee guida prevedono che siano riaccreditati i corsi a partire da quelli del 2017/18 – XXXIII Ciclo.

3 I Corsi già accreditati che vogliono procedere ad un RINNOVO dell'accredito sono tenuti al rispetto delle vecchie condizioni previste dal DM 45/2013 (almeno 4 borse e una media di 6, maggiorazione almeno al 30%, niente proroga, ecc.) oppure dovranno comunque rispettare le nuove regole del DM 226/2021 (almeno 3 borse e media di 4, cofinanziamento obbligatorio borse per dottorati in forma associata, maggiorazione al 50%, proroga, ecc.) previste per l'accredito dei corsi del ciclo XXXVIII?

Con il termine rinnovo si intende l'aggiornamento dei dati per i dottorati che non sono soggetti a nuovo accreditamento. I dati saranno utilizzati per verificare che non siano intervenute modifiche strutturali che rendano necessario il nuovo accreditamento (quali ad esempio cambio di denominazione dei corsi, variazione della composizione del collegio docenti oltre il limite del 25%, cambio del coordinatore). A partire dal prossimo anno, l'ANVUR (in sede di monitoraggio e valutazione periodica) verificherà il rispetto dei requisiti previsti dall'art. 4 del DM 226/2021 a cui il dottorato dovrà adeguarsi.

4 Per i corsi di dottorato accreditati che non modificheranno elementi tali da chiedere una nuova valutazione (coordinatore, denominazione, più del 25% del collegio), la qualificazione scientifica del Collegio verrà comunque valutata con le nuove regole?

Sì, il collegio verrà comunque verificato (anche a tutela degli Atenei) con le nuove regole ma tale verifica non avrà alcun effetto immediato ai fini dell'accredito.

5 Nelle Linee Guida, nella sezione 2. Dottorati in forma associata, viene indicato quanto segue: "Nell'ambito di tale tipologia di dottorati si ricorda che l'aspetto prioritario è la qualificazione delle istituzioni associate (in convenzione o consorzio) con l'Università proponente. Si evidenzia che in caso di convenzioni che non consentano l'accredito di tre cicli di dottorato (ovvero massimo un quinquennio ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del DM), le stesse devono assicurare almeno un intero ciclo di dottorato. L'eventuale accreditamento è comunque valido per un numero di cicli pari a quelli di valenza della convenzione, fermo restando gli effetti derivanti dal monitoraggio e dalla valutazione periodica secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 4, secondo periodo del DM." Quali sono le "convenzioni che non consentano l'accredito di 3 cicli di dottorato"? Non lo consentono perché sono le parti

a decidere così oppure non lo consentono in base ad altre caratteristiche o requisiti della convenzione o delle parti? Si possono quindi accreditare dottorati in forma associata anche per 1 solo ciclo?

Se la convenzione prevede un accordo inferiore ai 3 cicli, il dottorato si può comunque accreditare, ma dovrà essere sottoposto a nuovo accreditamento alla scadenza della convenzione.

6 L'art. 4, comma 1, lett. b, n. 2), prevede: 2) nel caso di dottorati attivati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, da due soggetti, ciascuno finanzia almeno due borse di studio; ove i soggetti siano superiori a due, il soggetto che è sede amministrativa del corso finanzia almeno due borse e ciascun altro soggetto ne finanzia almeno una; alla luce di tale disposizione è ancora possibile attivare un corso di dottorato in forma associata con università estere o imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo senza che questi soggetti finanzino borse?

No, per nuovi corsi e per i corsi che hanno bisogno di un nuovo accreditamento. In fase transitoria si può procedere ancora per un anno come conferma/rinnovo dell'accREDITAMENTO di dottorati già esistenti.

7 L'internazionalizzazione del dottorato, così come l'abbiamo concepita, e sulla quale abbiamo lavorato negli ultimi cinque anni, oltre ad essere una dichiarazione di principio, come può essere implementata? E, se implementata attraverso, ad esempio, la sottoscrizione di accordi, che valore aggiunto conferirà al corso?

Si veda, a tale proposito, l'art. 13, comma 2, lett. b), che prevede tra i criteri di valutazione e finanziamento il "grado di internazionalizzazione del dottorato (...)".

8. Possiamo stipulare una convenzione con una o più P.A., impresa o centro di ricerca, pur rimanendo il nostro dottorato in forma non associata?

Sì, possono essere stipulati convenzioni e accordi a fini specifici pur rimanendo il dottorato in forma non associata.

FAQ SU COLLEGIO DEI DOCENTI DEL DOTTORATO

1. Secondo quanto previsto nel D.M. 226/2021, art. 4 comma 1, lett. a), punto 3): il coordinatore del dottorato deve essere in possesso di una elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base "dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di prima fascia". Secondo le Linee Guida per l'accREDITAMENTO del ciclo XXXVIII, invece, la qualificazione scientifica del coordinatore del dottorato deve esser attestata "del possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di commissario ASN o, alternativamente, dal possesso di tutti e tre i valori soglia per l'accesso alle funzioni di professore di I fascia". Quale delle due disposizioni bisogna tenere in considerazione per l'accREDITAMENTO dei corsi nel ciclo XXXVIII?

Il Regolamento ministeriale e le Linee guida hanno precisato in modo dettagliato i requisiti del coordinatore, che devono essere diversi rispetto ai restanti componenti del collegio.

2. I ricercatori a tempo determinato di tipo a) potrebbero essere inseriti nel Collegio dei docenti in qualità di esperti in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del dottorato?

No

3. Secondo quali criteri verrà valutata la qualificazione scientifica di ciascun componente di un collegio docenti non soggetto a nuovo accREDITAMENTO? Secondo i requisiti riportati nelle Linee Guida di cui alla nota prot. n. 3315 del 1° febbraio 2019 e le indicazioni operative trasmesse a marzo dell'anno scorso per l'a.a. 2021/2022 - XXXVII ciclo con la nota ministeriale n.7403 oppure secondo i requisiti di cui al DM 301/22?

Questi collegi saranno verificati secondo i criteri del nuovo Regolamento, e saranno segnalate eventuali criticità, che non comporteranno il non accreditamento. A partire dal prossimo anno, ANVUR verificherà il rispetto dei requisiti previsti dall'art. 4 del DM 226/2021 a cui il dottorato dovrà adeguarsi.

4. Pag. 7 delle Linee guida: "Relativamente ai componenti del Collegio di dottorato non appartenenti ai ruoli di Università o Enti di ricerca, si ricorda che possono partecipare al Collegio nella misura massima di un terzo". Il riferimento alla misura massima di 1/3, fa capire che si tratta degli esperti ex art. 4, comma, 1 lett. a), punto 4, del DM 226/2021. Perché però non è stato specificato "non appartenenti ai ruoli di Università o Enti di ricerca PUBBLICI? Si chiede conferma che il ricercatore afferente a un istituto di ricerca PRIVATO (es. Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro/FIRC; oppure FEM,..) o a un ente PRIVATO vada considerato "esperto" e, di conseguenza, per l'accertamento della sua qualificazione scientifica o professionale vadano seguite le indicazioni a pag. 7 delle Linee guida.

Sono considerati come esperti tutti coloro che appartengono a Enti che non hanno partecipato alla VQR. Quindi se un Ente di ricerca privato ha partecipato alla VQR i suoi ricercatori possono essere considerati come tutti i ricercatori degli Enti di ricerca.

5. L'art. 4, comma 1, lett. a), n. 1), prevede:
Il collegio è costituito, per almeno la metà dei componenti, da professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia, e per la restante parte da ricercatori di ruolo di Università o enti pubblici di ricerca. I professori di ruolo delle università estere vanno computati nella metà dei componenti del collegio?

Sì, sono compresi anche i docenti stranieri.

6. La previsione secondo cui ogni componente di un collegio di dottorato può partecipare ad un ulteriore collegio unicamente ove questo si riferisca a un corso di dottorato organizzato in forma associata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.M. n. 226/2021, ivi compresi i dottorati industriali o di interesse nazionale, sembra escludere la possibilità di partecipazione al collegio di un dottorato di interesse nazionale per i componenti del collegio di un dottorato accreditato in forma associata (dottorato in convenzione tra due università italiane). È corretto?

No, l'importante è che almeno uno dei due collegi sia riferito a un dottorato in forma associata (compresi i dottorati di interesse nazionale).

7. Il coordinatore di un dottorato può far parte del collegio di un altro dottorato organizzato in forma associata?

Sì, ma può essere coordinatore di uno solo dei corsi.

8. Tra le modifiche che determinano la necessità di un riaccreditamento del corso già accreditato, le nuove Linee guida prevedono solo quella relativa alla composizione del collegio in misura superiore al 25% di quella iniziale, ma non quella del coordinatore del corso. Quindi, la modifica del coordinatore sarà valutata secondo la nuova disciplina ma non renderà necessario un nuovo accreditamento. È corretto?

No, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del Regolamento (richiamato dall'art. 17, comma 2, dello stesso Regolamento) il cambio di coordinatore implica il riaccreditamento ai sensi della nuova normativa.

9. Quali sono i periodi di riferimento per il calcolo degli indicatori ASN dei componenti del collegio?

Per quanto riguarda i 5 anni, ci si riferisce al periodo 2017-2022.

Per quanto riguarda i 10 anni, ci si riferisce al periodo 2012-2022.

Per quanto riguarda i 15 anni, ci si riferisce al periodo 2007-2022.

10. Ai fini del superamento dei valori soglia, a quale ruolo sono equiparati gli straordinari a tempo determinato?

I professori straordinari a tempo determinato devono avere gli stessi requisiti dei professori ordinari.

11. Come vengono valutati i ricercatori degli enti di ricerca?

Essi vengono considerati tutti, compresi i primi ricercatori e i dirigenti di ricerca, al pari dei ricercatori universitari e pertanto i loro indicatori vanno raffrontati ai valori soglia previsti per la II fascia.

FAQ SU BORSE DI STUDIO

1. L'art. 8, comma 7, del DM 226/2021 prevede un'estensione della borsa di studio, con fondi a carico del bilancio di Ateneo, nei casi in cui il collegio dei docenti stabilisca una proroga della durata del corso: tale disposizione deve intendersi come prolungamento del corso per tutti gli iscritti, con conseguente estensione della borsa per tutti i titolari, oppure può essere applicata a singoli dottorandi?

La proroga di norma riguarda singoli dottorandi.

2. Art. 5, comma 2, DM 226/2021: la domanda di accreditamento, presentata al Ministero dai soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, e corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, specifica il numero massimo di posti per i quali è richiesto l'accreditamento. Come si concilia tale norma rispetto alla possibilità di aggiungere posti finanziati dall'esterno una volta completata la procedura di accreditamento? Alcuni di questi posti aggiuntivi, tra l'altro, derivano da fondi statali o regionali assegnati su base competitiva. Se, ad esempio, l'Ateneo abitualmente su uno specifico corso di Dottorato mette a disposizione 10 borse di studio, ma poi nell'arco dell'anno si aggiudica altre borse con finanziamenti esterni attraverso bandi non noti al momento dell'accreditamento, che numero massimo di posti con borsa va indicato in fase di accreditamento? Se si indica 10, non sarà possibile aggiungere altri posti finanziati successivamente su quel ciclo? Se si inserisce un valore più alto ma verosimile (ad esempio 15), bisogna assicurare risorse per 15 posti in fase di accreditamento e l'Ateneo è costretto poi a bandire 15 posti anche nel caso in cui non si aggiudichi i finanziamenti esterni ipotizzati?

In fase di accreditamento iniziale, il corso viene accreditato per la sua capienza massima (nell'esempio, 15 borse) sulla base degli elementi forniti nella scheda attraverso i quali l'ANVUR valuta la sostenibilità della richiesta. Questo significa che può partire con un numero inferiore di borse e la capienza massima può essere raggiunta in tempi successivi. La capienza massima non può ovviamente essere superata.

3. Nel caso di dottorato in forma associata con un'Università estera, la borsa finanziata dalla stessa deve necessariamente essere bandita dalla sede amministrativa?

Sì, la borsa cofinanziata dall'Università estera viene comunque bandita dalla sede amministrativa.

FAQ SU PROGETTO FORMATIVO

1. Al punto 3.2 delle Linee guida si richiede, tra l'altro, che l'attività didattica erogata sia:
- distinta da quella impartita in insegnamenti relativi ai corsi di studio di I e II livello;
- quantitativamente appropriata, con un numero medio annuo di ore di almeno 20 per ogni ciclo.

Si chiede conferma che:

a) i/le dottorandi/e potranno continuare a seguire (se utile) ANCHE corsi mutuati dalla LM, ma l'attività didattica del Dottorato "riconosciuta" è "altra/specifica";

Sì, ma gli insegnamenti mutuati dalla LM non possono però essere conteggiati fra la didattica del Dottorato che deve distinguersi da quella erogata nelle LM.

- b) la ripartizione delle "almeno" 60 o 80 ore (a seconda della durata triennale/quadriennale del Corso), potrà essere effettuata in autonomia da ogni Dottorato che deciderà, a seconda delle proprie caratteristiche, se concentrarle sui primi due anni, se diluirle sui 3 o 4 anni, ecc.
Si.

2. Quale dettaglio del progetto Formativo (attività, insegnamenti) dovrà essere riportato nelle domande di accreditamento?

C'è uno spazio di descrizione nella piattaforma appositamente dedicato.

Tale disposizione si applica anche ai Corsi già accreditati che non sono giunti al termine della scadenza quinquennale e non sono oggetto di verifica o riaccreditamento?

La banca dati va popolata per tutti i corsi al fine di avere un set informativo comune.

Dovrà essere dettagliato già per il 38° ciclo o sarà invece inserito a partire dal prossimo ciclo dopo l'elaborazione del modello di valutazione che farà parte delle Linee guida applicative del DM 1154 del 14 ottobre 2021 "Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio"?

Va già utilizzato lo spazio della scheda di accreditamento.

FAQ SUI NUCLEI DI VALUTAZIONE

1. Quale è il ruolo dei Nuclei di valutazione all'interno della procedura di accreditamento iniziale dei corsi di dottorato di ricerca per il XXXVIII ciclo? Sono previste scadenze?

Non sono previste scadenze per i NdV nell'ambito dell'accREDITamento iniziale dei corsi di dottorato per il XXXVIII ciclo, in quanto il comma 2 dell'art 15 del precedente DM 45/2013, con il quale si faceva esplicito riferimento al ruolo dei NdV in questa fase, non è più presente nel nuovo DM 226/2021.

FAQ SUI DD.MM. 351 E 352 DEL 9 APRILE 2022

1. È possibile finanziare con i fondi PNRR anche borse di importo maggiorato (fermo restando che la quota eccedente è a carico degli Atenei)?

In via generale, è possibile. Resta inteso che: a) la quota eccedente resta a carico degli atenei, il MUR riconosce nell'ambito del PNRR il costo di 60.000 euro a borsa, omnicomprensivo; b) ogni Ateneo deve attivare, per ciascuna iniziativa del PNRR, il numero minimo di borse previste dai DM 351/2022 e 352/2022.

2. I criteri di ammissibilità previsti nei decreti (ad es. il periodo all'estero o in impresa) possano intendersi come derogabili e non cogenti.

Non sono derogabili.

3. Ci sono indicazioni/obblighi sulla copertura dell'importo residuo (75.000/65.118 - 60.000)?

Gli Atenei finanziano, con risorse ulteriori, borse di dottorato per un costo complessivo superiore ai 60.000 euro, ma il MUR riconosce nell'ambito del PNRR il costo di 60.000 euro a borsa, omnicomprensivo.

4. Quando usciranno le assegnazioni della legge di bilancio che coprono gli aumenti del valore della borsa? Riguarderanno anche le borse PNRR?

Con l'erogazione dell'FFO.

L'importo erogato a valere sul PNRR per ogni singola borsa di dottorato è pari a 60.000 euro, onnicomprensivo.

5. Dobbiamo redigere un atto d'obbligo per ogni singolo progetto di borsa di studio o è possibile preparare un atto d'obbligo cumulativo per tutte le borse relative ad un singolo investimento del PNRR (ossia 1 atto per le borse M4C1-Inv. 2.4, 1 atto per le borse M4C1-Inv. 4.1, e 1 atto per le borse M4C2-Inv. 3.3)?

Si prevede la sottoscrizione di un atto d'obbligo cumulativo per tutte le borse relative ad un singolo investimento del PNRR (ossia 1 atto per le borse M4C1-Inv. 3.4, 1 atto per le borse M4C1-Inv. 4.1, e 1 atto per le borse M4C2-Inv. 3.3).

6. Quando uscirà il DM per il cofinanziamento dei Dottorati Nazionali? Quale sarà il valore della borsa utilizzato? Il cofinanziamento ministeriale sarà il 50% del valore della borsa + il budget del 20% per la ricerca?

Il co-finanziamento di cui all'art. 11, commi 1 e 2, lett. d), del dm 226/2021 sarà attuato nell'ambito dell'FFO.

7. Come si declina in concreto il concetto di "impresa"?

L'art. 1 (Definizioni), punto 19, del DM 351 e l'art. 1 (Definizioni), punto 19, del DM 352 recitano: "Imprese": come definite al punto 7. della comunicazione della Commissione 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi del quale *"Secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia, la nozione di impresa abbraccia qualsiasi ente che esercita un'attività economica, a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento"*.

8. Ci sono delle indicazioni rispetto alla modalità di verifica della coerenza dei progetti riferiti alle singole borse da parte degli organi accademici?

Come disciplinato all'art. 10, comma 3, del DM 351 e all'art. 6, comma 3, del DM 352, i competenti organi di Ateneo, nell'ambito della propria autonomia, verificano la coerenza dei percorsi di dottorato selezionati mediante uno o più bandi con i temi previsti dai DM 351 e DM 352.

9. I corsi di dottorato devono iniziare entro la data di inizio dell'anno accademico 22/23? (art. 13 DM 351/2022 – art. 9 DM 352/2022)

Sì, in ogni caso le attività dei dottorati finanziati con risorse PNRR devono comunque essere avviate entro il 31 dicembre 2022 (art. 10, comma 10, DM 351 e art. 6, comma 11, DM 352).

10. Nel caso di dottorati co-finanziati con le imprese, come sarà regolata la proprietà intellettuale?

La proprietà intellettuale sarà oggetto di convenzione tra università e imprese.

11. In caso di dottorati costituiti da un Ateneo, un'impresa e un ente di ricerca, l'eventuale contributo dell'ente di ricerca potrebbe essere aggiuntivo?

Sì, in linea con quanto disposto dall'art. 4, comma 1, lett. b), n. 2), secondo periodo, del DM 226/2021, in caso di dottorato in forma associata tra tre soggetti e, finanziato a valere sul DM 352 del 2021, l'ente di ricerca può finanziare un ammontare che corrisponde al valore di almeno una borsa (con il quale è possibile coprire gli oneri aggiuntivi delle altre borse) (es. quattro borse cofinanziate dall'Ateneo e da un'impresa ex DM 352/2021, per le quali l'ente di ricerca finanzia l'equivalente di una borsa, che può essere destinato alla copertura dei costi aggiuntivi delle 4 borse). Un'altra ipotesi potrebbe essere quella di prevedere tre borse di studio cofinanziate dall'Ateneo ed un'impresa, una borsa finanziata dall'ente di ricerca e la copertura dei costi aggiuntivi delle quattro borse a carico dell'Università (o di un altro dei soggetti convenzionati).

12. L'atto d'obbligo commesso all'accettazione del finanziamento può riguardare solo una quota parte delle borse assegnate?

Il finanziamento non espressamente accettato con l'atto d'obbligo si intende oggetto di rinuncia (nel caso di specie si configurerebbe una rinuncia parziale).

13. È possibile usare lo stesso nome (per due proposte di dottorato di interesse nazionale)?

Sì

14. Sia il decreto 351 che il decreto 352 prevedono per l'attivazione delle borse PNRR che "I soggetti attuatori selezionano i progetti di ricerca destinatari delle borse di cui al presente decreto...". I progetti di ricerca di cui si fa riferimento devono essere prodotti dall'Università tramite i propri docenti e quindi inseriti nel bando di concorso o si fa riferimento ai progetti di ricerca dei candidati che una volta selezionati avranno accesso alle borse di studio?

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento, rientra nell'autonomia delle Università redigere i contenuti dei bandi di concorso, purché i progetti messi a bando o selezionati, e poi finanziati, siano coerenti con le linee di investimento e i requisiti dei DD.MM. 351 e 352. Esistono, infatti, modalità di valutazione diverse in base a quanto dichiarato in fase di accreditamento del corso di dottorato e le opzioni sono necessariamente legate alle caratteristiche specifiche di ogni corso di dottorato. Resta fermo che dai documenti da produrre da parte delle Università al MUR, prima dell'avvio dell'anno accademico, così come specificati dai DM 351 e 352, deve evincersi non solo il numero delle borse assegnate ma anche la coerenza dei progetti con le linee di investimento.

15. I progetti di ricerca da associare alle borse PNRR da mettere a concorso, devono avere un referente scientifico individuato? Oppure possono essere dei progetti generali, conformi ai criteri definiti nei decreti, presentati dai Dipartimenti di riferimento dei corsi di dottorato, il cui referente sarà deciso dal collegio del dottorato successivamente alla selezione degli assegnatari delle borse, sulla base di un progetto specifico proposto nell'ambito del tema di ricerca della borsa?

Non è necessario che sia individuato a monte il referente scientifico del dottorato. Tuttavia, i progetti di ricerca devono essere puntualmente individuati, al più tardi con la chiusura della fase di selezione. Infatti, per il raggiungimento di *milestone* e *target*, deve essere provato l'avvio delle borse non solo in termini numerici, coerentemente con il PNRR, ma anche relativamente all'attinenza dei temi con le linee di investimento e nel rispetto degli altri requisiti di ammissibilità previsti dai decreti 351 e 352. Di conseguenza, i documenti da inviare al MUR prima dell'avvio dell'anno accademico, così come specificati dai medesimi decreti, dovranno già riportare l'indicazione dei progetti di ricerca associati ad ogni dottorando selezionato.

16. Il cofinanziamento del 50% delle borse D.M. n. 352/2022, messo a disposizione dalle imprese individuate quali *partner*, deve essere necessariamente di 30.000,00€? Oppure, posto che gli Atenei dovranno aggiungere le risorse necessarie per garantire la copertura della metà del costo reale della borsa conforme al D.M. n. 247/2022, comprensivo della maggiorazione per il periodo all'estero, si può chiedere all'impresa il cofinanziamento della restante metà e anche del budget?

Nulla osta ad un coinvolgimento finanziario superiore al limite richiesto dal PNRR da parte delle imprese (30.000 euro), premesso che il calcolo della ripartizione è effettuato sul costo di 60.000 euro onnicomprensivo. Ciò che deve essere garantito è la suddivisione equa del costo PNRR di 60.000 onnicomprensivo.

17. Le borse PNRR possono assegnate attraverso un bando *ad hoc*? Dovrebbe essere ammissibile, considerato che il D.M. n. 226/2021 prevede la possibilità di più bandi per l'ammissione al dottorato. Il dubbio discende dal numero di posti coperti dalle borse da mettere a concorso, che sarebbe necessariamente inferiore a quello dei posti richiesti per l'attivazione di un dottorato, anche se per i restanti posti si procederebbe con un altro bando.

Non è obbligatorio il bando *ad hoc* per le borse a valere sul PNRR, tuttavia, nel caso di bando unico (ovvero, quel bando che accomuna borse PNRR e borse non PNRR) si dovrà dare conto delle borse finanziate dal PNRR e degli eventuali requisiti specifici da rispettare.

ULTERIORI FAQ SUI FINANZIAMENTI DI CUI AI DD.MM. 351 E 352 DEL 09.04.2022

1. Il periodo all'estero è obbligatorio? Nell'art. 8, lett. b), del D.M. n. 351/2022 (ed analogamente in altro articolo del D.M. n. 352/2022), parlando del periodo all'estero si dice "ove previsto" lasciando l'idea che sia facoltativo mentre nella successiva lett. d) si dice che il programma di ricerca deve prevedere periodi di studio e ricerca all'estero da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 18 mesi.

Il periodo di studio all'estero è da intendersi come obbligatorio. La formula "ove previsto" è inserita nell'articolo 8, lett. b), del DM 351 relativamente allo svolgimento del dottorato nella sede amministrativa dell'università beneficiaria. La successiva lett. d) del medesimo articolo, dedicata al periodo all'estero, specifica tra i criteri cogenti di ammissibilità un periodo all'estero compreso tra i 6 e i 18 mesi. Di conseguenza, la lett. d) precisa l'"ove previsto" di cui alla lett. b), prevedendo il soggiorno all'estero obbligatorio.

Analogamente, la formula "ove previsto" di cui all'art. 10, comma 7, del DM 352, relativamente alla modalità di gestione dei trasferimenti e rendicontazione delle spese, deve intendersi specificata dall'art. 6, co. 4, lett. d), in cui il periodo all'estero risulta tra i criteri di ammissibilità.

2. L'art. 6, comma 3, del D.M. n. 352/2022 stabilisce che ciascun soggetto assegnatario delle risorse debba procedere, nell'ambito della propria autonomia e mediante uno o più bandi ad attivare le borse, sulla base di una valutazione di una coerenza effettuata dal competente organo di Ateneo. Nel successivo comma 4 si afferma che "I soggetti attuatori selezionano i progetti di ricerca destinatari delle borse ...". Gli Atenei siano tenuti ad espletare un bando rivolto al proprio interno per selezionare i progetti di ricerca relativi ai Corsi di dottorato che rientrano nelle misure finanziate e successivamente procedere con il bando rivolto ai candidati esterni oppure è possibile come avvenuto per il precedente bando innovativo che la scelta dei progetti di ricerca avvenga da parte degli organi di governo dell'Ateneo senza espletare una vera e propria procedura selettiva interna?

Tale scelta rientra nell'autonomia delle Università.

3. È confermato che le borse assegnate agli Atenei a valere su tali D.M. non siano più "aggiuntive" rispetto a quelle messe a disposizione dagli Atenei e che quindi un Ateneo possa istituire un nuovo Corso di dottorato utilizzando in via esclusiva le risorse assegnate dal MUR con tali D.M.?

I decreti prevedono che le borse possano essere attivate nell'ambito di corsi già accreditati o di nuovo accreditamento.

4. Il DM 352 prevede all'art. 4, comma 3, che i soggetti attuatori possano impiegare le borse, necessariamente cofinanziate da imprese partner, per corsi di dottorato di nuovo accreditamento in forma singola o associata. Dal momento che il cofinanziamento di una borsa di studio comporta sempre la sottoscrizione di un atto convenzionale tra Ateneo e *partner*, la discriminante per l'accREDITAMENTO in forma singola o associata deve essere nel numero di borse finanziate dal partner, secondo quanto previsto dal DM 226/2021 (art. 4, comma 1, lett. b)) e dalle Linee guida?

Sì. Per "corso in forma associata", si intende un corso di dottorato proposto ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.M. 226 del 2021 e delle relative Linee guida (inclusi i dottorati industriali di cui all'art. 10 e quelli di interesse nazionale di cui all'art. 11).

5. Alla luce del DM 226/2021, art. 4 comma 1, lett. b), le borse cofinanziate con i fondi del DM 352, qualora il corso sia attivato in forma singola, possono concorrere al computo della media di 4 prevista per l'accREDITAMENTO dei corsi?

Sì.

6. L'importo di Euro 60.000 è insufficiente a coprire l'intero costo della borsa di dottorato. L'Ateneo/l'azienda deve mettere a disposizione la differenza?

Sì. I 60.000 euro a valore del PNRR (sia nel caso del DM 351, sia nel caso del DM 352 del 2022), sono omnicomprensivi.

7. Nel testo del DM non è chiaro se i corsi di dottorato che sono stati già accreditati l'anno scorso per il 37° ciclo possano essere presi in considerazione solo per la coorte di dottorandi che partirà nel 22/23 o se si possano utilizzare le borse PNRR anche per coprire la parte residua di borse già attivate per i dottorandi che hanno iniziato nel 21/22.

No. Il PNRR e gli *operational arrangements* prevedono l'attivazione di tre cicli a partire dall'a.a. 2022/2023, come ricordato in premessa nei DM 351 e 352 del 2022. Gli stessi DD.MM. 351 e 352 decretano l'assegnazione delle risorse coerentemente a quanto appena ricordato. Le borse PNRR non possono in ogni caso finanziare la parte residua di borse già attivate.

8. Si può rinunciare a parte delle borse assegnate a valle del processo, se ad esempio non si riescono a trovare le imprese partner, anche dopo aver firmato l'atto d'obbligo e, quindi, di accettazione di tutte le borse assegnate?

Fatto salvo il termine del 20 giugno per la firma dell'atto d'obbligo, la rinuncia definitiva, per cause di forza maggiore, potrà risultare dalla delibera dell'organo accademico competente di presa d'atto di tutte le graduatorie approvate nell'ambito dei singoli Corsi di Dottorato e di quantificazione dell'importo complessivo destinato al finanziamento delle borse (da comunicare entro il 31 ottobre).

9. DM 351, art 7: per quanto riguarda le 1200 borse per dottorati di ricerca PNRR: come "ambiti di interesse del PNRR" si intendono genericamente le 6 missioni del PNRR (1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; 2. Rivoluzione verde e transizione ecologica; 3. Infrastrutture e mobilità sostenibile; 4. Istruzione e ricerca; 5. Equità sociale, di genere e territoriale; 6. Salute) oppure esistono delle descrizioni più precise degli ambiti che aiutino le università a capire se un determinato dottorato può poi davvero rientrare nei criteri di finanziabilità?

Con "ambiti di interesse del PNRR" possono essere intese anche le 6 missioni del PNRR.

10. DM 352, periodo formativo: si prevede l'obbligo di un periodo di almeno 6 mesi all'estero, e di almeno 6 mesi in azienda; è quindi legittimo un progetto che preveda 30 mesi di attività in università, e di 6 mesi presso un'azienda estera?

Sì.

11. Secondo il cronoprogramma dei DD.MM., ciascun soggetto dovrà compilare, entro il 30 settembre 2022, il *format* predisposto attraverso la piattaforma *on line* MUR e fornendo le necessarie informazioni rispetto a ciascuna borsa assegnata. Significa che bisognerà indicare il nominativo del beneficiario e quindi che i concorsi devono essere conclusi per tale data e le borse già assegnate?

Sì.

12. L'atto d'obbligo non prevede la possibilità di accettazione parziale dei fondi ripartiti: un eventuale conguaglio verrà effettuato sulla seconda tranche di finanziamento?

No, l'atto d'obbligo, se limitato a una quota delle borse assegnate, varrà come rinuncia parziale alle altre borse.